

GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL TAVOLO GENERALE DI CONCERTAZIONE
DEL 30 NOVEMBRE 2016

Il giorno 30 novembre 2016 alle ore 11.00 presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale si è svolta la riunione del Tavolo Generale di Concertazione per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Regolamento di attuazione dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione

2. Regolamento di attuazione dell'articolo 56 , comma 6, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 - Norme per il governo del territorio - Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale

In rappresentanza delle Organizzazioni partecipanti al Tavolo sono presenti:

LAURA SIMONCINI	CONFARTIGIANATO
GABRIELE BACCETTI	CONFININDUSTRIA
ADOLFO MONI	LEGACOOP
MARCO FAILONI	CIA
FAUSTO FERRUZZA	ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE

Presiede Vincenzo Ceccarelli Assessore alle infrastrutture, mobilità, urbanistica e politiche abitative.

Primo punto Odg "Regolamento di attuazione dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione".

ASSESSORE CECCARELLI

Dopo aver indicato brevemente oggetto e finalità del regolamento in discussione, chiede all'ing. Ianniello di illustrarne i contenuti più rilevanti.

ALDO IANNIELLO -DIRETTORE REGIONE TOSCANA

Nella esposizione dei punti più salienti del regolamento si sofferma innanzitutto sull'art. 1 dell'articolato che cita: "in attuazione dell'articolo 36 comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio)", disciplina le funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione della Regione, delle province, dei comuni e della città metropolitana.

Esso disciplina, inoltre:

- l'istituzione e l'individuazione dei garanti dell'informazione e della partecipazione sul territorio regionale
- la nomina del garante regionale;
- la conferenza dei garanti;
- il monitoraggio delle attività di informazione e partecipazione;
- il rapporto del garante regionale con l'Autorità della partecipazione;
- il raccordo con le disposizioni normative di cui alla legge regionale 10 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA").

Passa quindi in rassegna ed evidenzia le specifiche disposizioni contenute nell'art 3 (Istituzione e individuazione dei garanti dell'informazione e della partecipazione), nell'art. 4 (Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione) e nell'art. 5 (Rapporto dei garanti con il garante regionale) del capo II. Evidenzia poi gli articoli dal 6 al 13 che sono stati inseriti nel capo III dedicato interamente al garante regionale, prima di esaminare in dettaglio gli articoli che riguardano le forme e le modalità di partecipazione, inseriti nel Capo IV (articoli dal 14 al 17). Fa presente in conclusione che in base all'art. 18 le disposizioni del regolamento si riferiscono solo ai procedimenti avviati dopo la sua entrata in vigore, mentre a quelli già in corso, continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore al momento del loro avvio.

FAUSTO FERRUZZA - ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE

Condivide l'impianto del regolamento che riveste importanza anche perché contiene al suo interno riferimenti alle attività di partecipazione civica dei cittadini .

Formula i seguenti rilievi critici:

- la definizione di partecipazione di cui al comma "d" dell' art. 2 gli sembra concettualmente abbastanza debole. Si aspettava infatti, in virtù delle esperienze e delle tradizioni che la Toscana ha messo in campo dapprima con la legge regionale 69/2007 e successivamente con la legge regionale 46 -2013, una maggiore incisività della definizione di partecipazione in termini di dialettica civica tra istituzioni elette e cittadinanza attiva. Ne auspica pertanto un rafforzamento.

- il comma "f" dell'art. 2 che recita "per livelli prestazionali" dell'informazione e della partecipazione (d'ora in poi "livelli prestazionali"), si intendono la qualità del processo e la qualità degli esiti dell'informazione e della partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati, nella formazione degli atti di governo del territorio " va a suo avviso meglio coordinato con l' art. 16 commi 1 e 2 nel quale si descrivono i livelli prestazionali. Livelli che peraltro non gli sembrano sufficientemente delineati nei loro aspetti sostanziali, con particolare riferimento alle puntuali caratteristiche che deve avere il livello prestazionale della informazione e della partecipazione.

- riguardo all' art. 10 "Funzioni del garante regionale di collaborazione e supporto agli altri garanti" considera positivi i momenti di interrelazione e di confronto orizzontale, tra garanti e garante regionale ma a suo avviso andrebbe istituzionalizzata una forma verticale di confronto permanente magari anche da individuarsi in una Consulta con i soggetti portatori di interessi diffusi , i soggetti datoriali ed i movimenti civici che hanno caratterizzato i tanti percorsi partecipativi che si sono svolti finora in Toscana. Ritiene che questa forma verticale di confronto servirebbe ad arricchire anche il senso del provvedimento.

Nei prossimi giorni entro la data che sarà indicata, si riserva di inviare delle osservazioni più

dettagliate.

GABRIELE BACCETTI - CONFININDUSTRIA

Formula alcune brevi osservazioni, premettendo che anche per Confindustria il regolamento presenta un impianto condivisibile.

Una prima osservazione riguarda la relazione sul monitoraggio prevista dall'art. 12 comma 3 "Il garante regionale riferisce alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente presentando entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sul monitoraggio effettuato". Ritiene utile che tale relazione venga portata a conoscenza dei componenti del Tavolo generale di concertazione, anche ai fini di una eventuale implementazione di attività di collaborazione con la Regione Toscana.

Analogo ragionamento vale a suo avviso anche per le linee guida di cui all'articolo 17, considerato che esse saranno molto importanti per dettagliare poi quello che nel regolamento viene previsto a livello di norma generale ed astratta. Per le linee guida chiede di valutare la possibilità, se non di un vero e proprio passaggio formale al Tavolo di concertazione, almeno di una comunicazione su quelli che sono gli orientamenti e i contenuti principali.

Un'altra osservazione interessa l' art. 14 " raccordo con la l.r. 10/2010 e con la l.r. 1/2015 " articolo nel quale viene giustamente richiamato il principio fondamentale della non duplicazione dei momenti partecipativi e il divieto di aggravio del procedimento amministrativo. Segnala in proposito la necessità soprattutto sugli atti di governo del territorio che sono di competenza della Regione Toscana, di una maggiore attenzione al ruolo che potrebbe svolgere il tavolo di Concertazione Generale. E' infatti convinto che se su quegli atti il Tavolo riuscisse ad esprimersi in via preventiva ed in modo consapevole, potrebbe servire magari a ridurre un contenzioso ovvero la complessità di una discussione successiva. Nei tempi che saranno indicati si riserva di inviare delle osservazioni scritte maggiormente dettagliate.

MARCO FAILONI - CIA

L' impianto del regolamento contiene un significativo elemento di specificazione e di chiarimento sul piano delle definizioni nonché di approfondimento su quello che deve essere il ruolo dei garanti ma soprattutto sulla partecipazione, che era stata finora gestita e letta in termini molto diversi dai singoli enti.

La definizione contenuta nell'art. 2 per quel che riguarda la partecipazione gli sembra nel testo abbastanza compiuta, pur giudicando comunque positivo l'approfondimento richiesto dalle Associazioni Ambientaliste su che cosa debba intendersi per partecipazione.

Sulla partecipazione ritiene che il tema fondamentale è costituito da come essa verrà concretizzata nelle linee guida e dagli elementi di indirizzo che verranno forniti.

Concorda e si associa alle richieste fatte da Baccetti dirette a mettere in condizione il Tavolo di concertazione di porre in essere valutazioni su come andrà a svilupparsi la disciplina del ruolo del garante e della attività di partecipazione.

LAURA SIMONCINI - CONFARTIGIANATO

Interviene a nome di Rete impresa Italia Toscana e precisa che oggi si discute di regolamentare una figura come quella del garante che già esiste ma che le categorie economiche si sono accorte poco della sua esistenza, forse perchè è figura sul terreno operativo poco coinvolgente. In questa fase ritiene assai opportuno un raccordo più stretto

per riuscire a mettere in piedi con la collaborazione anche delle associazioni una migliore funzione di diffusione e di sensibilizzazione dei cittadini.

Non pensa ad una vera e propria istituzionalizzazione ma a suo avviso occorre prevedere maggiore tempo e degli ambiti in cui ci si confronta più nel dettaglio e nell'operatività dei problemi che i garanti regionali e comunali possono incontrare. In modo da sperimentare tra l'altro se il Tavolo di concertazione è in grado di dare un contributo più attivo al lavoro che i garanti sono chiamati a svolgere. Rileva infatti che i problemi non si risolvono pubblicando qualcosa in un sito e sostenendo che le persone sono tenute a conoscerne il contenuto proprio a motivo del fatto che è stato pubblicato su quel determinato sito. Anche perchè i siti da tenere sotto controllo sono effettivamente molteplici.

Viceversa occorre a suo giudizio mettere in piedi un qualche strumento che abbia un'efficacia concreta e che consenta di costruire un dialogo diverso, attivando processi partecipativi su decisioni che sono importanti per tutti, ed in primis per i cittadini.

ADOLFO MONI -LEGACOOOP

Non ha particolari osservazioni negative o critiche rispetto al testo che oggi si esamina.

Evidenzia soltanto che per un garante " la partecipazione fa rima con pubblicità " e pertanto è necessario a suo avviso che qualsiasi suo atto di rendicontazione e i rapporti di una attività vengano resi pubblici e consegnati ai cittadini attraverso canali che possono essere i più disparati. Formula poi un'osservazione a futura memoria in quanto non è un tema in trattazione stamani, indicando che vi è l'esigenza non solo di coordinare le attività del garante con le attività del Tavolo di Concertazione, ma soprattutto di rimodulare le attività, le modalità e i contenuti che passano attraverso il Tavolo generale di Concertazione.

GABRIELE BACCETTI -CONFIINDUSTRIA

Approfitta della osservazione a futura memoria di Moni, che non riguarda l'ordine del giorno di stamani, per esprimere un disagio e sottolineare in questa fase la necessità di chiarire maggiormente il ruolo del Tavolo di Concertazione. Infatti constata che negli ultimi mesi, alcuni atti che a suo avviso per le caratteristiche di impatto che avevano sul sistema produttivo avrebbero richiesto un passaggio al Tavolo, sono andati direttamente in Consiglio Regionale. Su questo fenomeno potrebbero essere fatti diversi esempi di atti che non sono passati al Tavolo, neanche sotto forma di comunicazione.

Da qui la richiesta che rivolge all'Assessore Ccccarelli, in quanto è oggi presente al Tavolo, di un confronto e di una possibile "ritaratura" metodologica di quello che è sottoposto e di quello che non è sottoposto al Tavolo generale di concertazione.

LAURA SIMONCINI - CONFARTIGIANATO

Condivide la necessità di una rifocalizzazione delle funzioni e delle modalità di passaggio degli argomenti al Tavolo di Concertazione indicata da Baccetti. Esprime il disagio avvertito in quanto troppe volte come componenti del Tavolo ci si è trovati completamente all'oscuro di decisioni e di atti sui quali invece si riteneva giusto potersi esprimere, a prescindere dal rispetto di decisioni politiche che competono alla Regione Toscana.

FAUSTO FERRUZZA-ASSOCIAZIONI AMBIENTALI STE

Rileva che negli ultimi mesi questo Tavolo e' stato convocato piuttosto raramente, e condivide la questione metodologica che è stata posta da Baccetti, riguardo agli argomenti da porre in discussione al Tavolo.

L'istituto del garante ha incontrato diverse formulazioni: inizialmente informazione, poi comunicazione, adesso informazione e partecipazione. Nel tempo si è svolta anche una disamina complessa con gli istituti elettivi, che manifestavano gelosie forse anche legittime dal punto di vista costituzionale rispetto al fatto che in quanto eletti dal popolo, erano i primi a dover essere garanti della partecipazione.

La valutazione politica che esprime è che probabilmente oggi siamo in una fase in cui tutti dovrebbero essere impegnati con senso di responsabilità a favorire il riavvicinamento della forbice tra le forme della democrazia elettorale-rappresentativa e le altre forme della partecipazione democratica, si chiamino essi concertazione, informazione, comunicazione, garanti ai vari livelli istituzionali.

FRANCESCA DE SANTIS-GARANTE REGIONALE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE.

Risponde congiuntamente alle osservazioni formulate da Rete Imprese Toscana Italia e dalle Associazioni Ambientaliste, facendo presente che le precedenti leggi parlavano di garanti dell'informazione e della comunicazione e non della partecipazione. Crede che occorra porre attenzione a non far confusione con la legge sulla Autorità della Partecipazione. Ciò in quanto al di là della definizione teorica della partecipazione, in quella legge ci sono competenze precise che peraltro non devono sovrapporsi alle competenze dei garanti della legge regionale n. 65/2014 .

Ad esempio l'Autorità per la partecipazione può finanziare un processo partecipativo prima ancora dell'avvio del procedimento, con l'intento di formare un quadro conoscitivo, mentre il garante della partecipazione in base alla novità posta dalla legge regionale 65/2014 interviene dopo l'avvio, piu' precisamente tra l'avvio e l'adozione.

Sottolinea che questa e' una delle grosse novità della legge regionale n. 65 /2014 rispetto alla legge regionale n. 1/2005, che non rendeva obbligatorio per legge la partecipazione ante adozione. Sulla questione della poco incisività della partecipazione indicata nell'art 2, non condivide questo rilievo perché in realtà a suo avviso l'aspetto della partecipazione e' scritto bene nella legge regionale n.65/2014 e nel regolamento quei contenuti sono peraltro stati puntualmente ribaditi. Aggiunge che è importante rilevare che il garante della partecipazione a tutti i livelli e' responsabile dell'attuazione del programma della attività, mentre al responsabile del procedimento il regolamento ha lasciato margine discrezionale su come impostare il programma dell'attività. Anche nei livelli prestazionali si è voluta proprio lasciare libertà al responsabile del procedimento di strutturare il suo programma di attività nonché di scegliere volta per volta come, quando e dove fare partecipazione.

Sottolinea che una grossa novità della legge regionale n.65/2014 e' di aver creato una rete di garanti, ed attraverso questo coordinamento, monitoraggio di tutti i vari garanti, stimolare un modus operandi nella partecipazione il più coordinato possibile. In questo disegno rileva che il garante della partecipazione oltre ad attuare il programma dell'attività deve indicare i risultati della partecipazione da sottoporre in maniera neutrale all'amministrazione, alla quale spettano poi il potere discrezionale e decisionale che dovrà essere motivatamente assunto.

Nel regolamento c'e' quindi questa distinzione netta e chiara sul riparto delle competenze tra garante ed amministrazione.

Sui livelli prestazionali, soprattutto quelli partecipativi, osserva che volutamente nel regolamento sono stati lasciati in maniera un po' più ampia e non incisiva, per poterli poi declinare meglio nelle linee guida.

Conclude indicando che non ha alcun problema né a concordare meglio con le associazioni la questione delle linee guida né a pubblicare sul sito del garante la relazione sul monitoraggio del garante. Ovviamente su queste questioni rimanda anche alle decisioni dell'Amministrazione.

ASSESSORE CECCARELLI

Nel richiamare le specifiche notazioni che ha fatto il garante, ringrazia gli intervenuti per i contributi offerti nel lavoro di rilettura e di puntualizzazione del testo. Evidenzia che allo scopo di creare un collegamento più diretto con i rappresentanti di questo Tavolo ipotizza che si potrebbero prevedere delle specifiche segnalazioni sul programma e le attività nel momento in cui esse prendono avvio.

Per quanto riguarda i contributi scritti che alcuni componenti hanno fatto riserva di invio indica di inviarli velocemente, possibilmente entro la fine della settimana. Precisa che se prima del passaggio del provvedimento in Giunta non si riuscirà a renderli oggetto di valutazione essi lo potranno comunque essere nella fase di ritorno dalla Commissione Consiliare.

Rispetto a ciò che deve essere o meno esaminato al Tavolo di concertazione, esprime la disponibilità a farsi portavoce dei rilievi che sono stati manifestati, ritenendo utile comunque a loro supporto l'invio di una mail al Presidente Rossi ed all'Assessore Bugli per quanto di competenza. In base alla sua esperienza ritiene che comunque le concertazioni siano esse informali o formali servono a far guadagnare tempo ed a snellire le fasi successive specie a confronto di situazioni come spesso accade oggi nelle quali ci si trova a dover rincorrere i problemi.

Secondo punto Odg "Regolamento di attuazione dell'articolo 56, comma 6, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 - Norme per il governo del territorio - Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale".

MAURIZIO TREVISANI - DIRIGENTE REGIONE TOSCANA

Fa presente preliminarmente che l'istituzione e la definizione del sistema informativo geografico regionale quale ambito nel quale gli enti territoriali toscani provvedono ad organizzare, aggiornare, documentare e diffondere l'informazione geografica che producono e utilizzano per la conoscenza delle risorse territoriali e per il governo del territorio, è contenuta nell'articolo 55 della L.R. 65/2014. Il ruolo che la conoscenza del territorio svolge a supporto dell'attività di pianificazione territoriale è stato apprezzato positivamente anche dalle precedenti leggi sul governo del territorio e ciò ha prodotto nel tempo le condizioni per la strutturazione di una base informativa geografica, che raccoglie diverse centinaia di strati informativi, i quali vengono resi disponibili per supportare i processi decisionali. Ricorda che rispetto al tema della gestione condivisa e partecipata tra diversi soggetti istituzionali di un patrimonio conoscitivo a supporto della pianificazione, già la legge regionale precedente aveva un suo regolamento di attuazione che forniva delle specifiche indicazioni.

Sottolinea che nel lasso di tempo intercorrente tra il vecchio ed il nuovo regolamento sono state emanate una serie di direttive europee ed in particolare la direttiva "Inspire", che con il

forte impulso alla "standardizzazione" hanno inciso profondamente sugli aspetti della disponibilità ed accessibilità dei patrimoni conoscitivi in materia territoriale e ambientale. La strategia della conoscenza in ambito europeo si è sostanziata in modo significativo con indicazioni puntuali rispetto alle modalità con le quali rendere disponibili i dati, quali ad esempio l'adozione di formati aperti, la predilezione di soluzioni a codice aperto (open source), ed il rilascio di dati come open data. Recependo queste sollecitazioni provenienti dal livello comunitario il nuovo regolamento di attuazione dell'art. 56 della l.r. 65/2014, fornisce indicazioni più precise riguardo all'organizzazione dell'infrastruttura geografica regionale, prevedendo tra l'altro che essa debba essere costituita anche di metadati, ossia di informazioni qualitative sui dati territoriali. Nel nuovo regolamento si definiscono e disciplinano inoltre nel dettaglio gli aspetti strategici e operativi del sistema informativo. Fa presente infine che per la definizione dei contenuti più propriamente tecnici che sono soggetti ad "usura" e da sottoporre ad aggiornamenti periodici, per via della rapida evoluzione della tecnologia dell'informazione nonché della normativa europea e nazionale in materia di standard, il regolamento rinvia ad una successiva ed apposita deliberazione della Giunta Regionale.

FAUSTO FERRUZZA -ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE

Interviene per indicare che non ha niente da eccepire e che il regolamento risulta ben congegnato. Fa presente che il Sistema Informativo per la Tutela Ambientale (Sita) costituisce uno dei punti di eccellenza della Toscana e che anche il recepimento delle indicazioni comunitarie rafforza questa situazione di eccellenza .

La riunione si conclude alle ore 12,15.

UP//